



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"
VIA GIOVANNI XXIII, 14 - **20090 OPERA (MI)**
C.M. MIIC87700C – C.F.: 80149170153
tel. 02. 57600719 – fax 02. 57600765
E-mail: MIIC87700C@istruzione.it - Pec: MIIC87700C@pec.istruzione.it
Sito web: www.icopera.gov.it

1

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2017/2018

Il giorno tredici del mese di febbraio dell'anno 2018 presso l'Istituto Comprensivo di Opera

tra

il Dirigente scolastico dott.ssa Eleonora Coppola,
e

- la R.S.U. rappresentata dalle persone di:
 - Consolato DANISE - COBAS
 - Laura DI STEFANO - SNALS/ CONFISAL
- le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL:

viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnico- illustrativa, per il previsto parere, ex art.6 c.6 CCNL 2006-2009 e D. Lgs. 165/01 art.40 c.3-sexies.

PREMESSO

- che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;

- che esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

- che la contrattazione integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte;

- che la contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi e che le clausole discordanti non sono valide;

- che non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola.

si conviene alla formulazione della seguente proposta

=====
Firme: parte pubblica Anna Maria Muscheri delegazione parte sindacale: Di Stefano Laura – Danise Consolato

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

2

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL – Comparto Scuola 2006-2009 e del D.Lgs.165/01 come novellato dal D.Lgs.150/09 art. 54, 55, 65 c.1, la proposta di contratto integrativo per l'anno scolastico 2015/2016 verte sulle seguenti materie:

- a) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali nonché i contingenti di personale previsto all'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146 / 90;
- b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) criteri generali per la ripartizione del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed A.T.A.;
- d) compensi da retribuire con il fondo di istituto per l'anno scolastico 2017 / 2018 per le attività previste all'articolo 88 c. 2 del CCNL 2006-2009;
- e) misura dei compensi per le funzioni strumentali all'offerta formativa, previsti per i docenti all'art. 33 del CCNL / 2006-2009;
- f) misura dei compensi per le gli incarichi e le attività aggiuntive del personale amministrativo;
- g) misura dei compensi per gli incarichi e le attività aggiuntive del personale ausiliario.

Le materie di informazione preventiva e successiva sono fornite in occasione di appositi incontri.

A) MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI NONCHÉ I CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTO ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146 / 90.

Art. 1 - Campo d'applicazione, durata, decorrenza del contratto

1.1 Il presente contratto si applica al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.

2.1 Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2017/2018 e in ogni modo sino alla stipula del successivo contratto integrativo di scuola.

3.1 Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

4.1 Potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

5.1 In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal contratto successivo.

6.1 Il presente contratto è predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia della normativa vigente; quanto stabilito in esso s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

7.1 Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

8.1 Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede a fare affiggere copia integrale del presente contratto nelle bacheche sindacali dei sei plessi scolastici.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1.2 Qualora insorgano controversie sull'interpretazione sul presente contratto, si farà ricorso alla procedura prevista dall'art.2 del CCNL 2006-2009. In particolare le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura si deve concludere entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2.2 Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3.2 L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Art. 3 – Trasparenza

1.3 Il D.S. e le RSU hanno libera facoltà di rendere pubblica la documentazione prodotta e/o ricevuta a supporto delle trattative sindacali anche di scuola .

2.3 La scuola avrà cura di esporre in spazi riservati alla visione del personale i prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo dell'istituzione Scolastica comprensivi dei nominativi, attività, impegni orari. L'affissione all'albo di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'istituzione scolastica e alle attività del P.O.F., indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza .

3.3 Copia dei suddetti prospetti , è consegnata alla RSU nell'ambito del diritto all'informazione successiva.

4.3 L'affissione degli atti all'Albo dell'Istituto, costituisce informativa.

5.3 In tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC. per quanto di competenza.

Art.4 - Programmazione degli incontri

1.4 Il Dirigente Scolastico e le RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione decentrata sulle materie previste dall'art.6 del CCNL 2006-2009 e dal D.Lgs.165/01 come novellato dal D.Lgs.150/09 art. 54, 55, 65 c.1 . Si procederà con gli incontri fissati di volta in volta aventi per oggetto materie non ancora superate.

2.4 Il dirigente scolastico formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art.4, comma 4, lettera d) del CCNL 2006-2009, che fornirà la propria assistenza.

3.4 La contrattazione avrà luogo secondo il calendario di incontri programmati e comunque annunciati con un preavviso di almeno 5 giorni. Per eventuali variazioni di data oppure o.d.g. le parti s'impegnano ad informarsi reciprocamente in forma scritta.

4.4 Entro i 5 giorni successivi alla definizione dell' ipotesi di contratto collettivo integrativo da parte della delegazione trattante, il Dirigente Scolastico invia tale ipotesi, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ai revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art.48 del D.Lgs. 165/2001.

Art.5 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1.5 Le parti concordano che sono istituite in via permanente bacheche sindacali nelle sei sedi, uniche per il personale docente e ATA.

2.5 Agli atti della Scuola è conservata tutta la documentazione relativa alle materie inerenti le relazioni sindacali (informazione preventiva, contrattazione integrativa, informazione successiva) .

3.5 La RSU ha accesso alla richiesta di ogni altro atto e documento emanato dall'istituzione scolastica attinente agli argomenti di cui all'art.6 e a tutte le disposizioni relative al medesimo oggetto inviate dall'USP e dall'USR di Milano e/o dal MIUR . La richiesta deve essere formulata in forma scritta.

4.5 Al di fuori dell'orario di servizio è consentito alle RSU, per motivi di carattere sindacale:

- comunicare con il resto del personale anche durante l'orario di servizio del personale medesimo compatibilmente con le esigenze di servizio;

- l'uso gratuito del telefono, fax (esclusivamente per telefonate urbane e/o intercomunali nell'ambito della provincia), della fotocopiatrice sempre nella quantità minima indispensabile di copie, di un PC e di una stampante, di uno scanner, dei modem, per elaborare gestire, ricevere, spedire e stampare il materiale sindacale da distribuire al personale della scuola o proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime diretto.

Art. 6 - Assemblee sindacali

1.6 La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa ora ed data.

2.6 Il D.S. predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio, siano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole nella stessa giornata in cui pervengono o al più tardi entro il giorno successivo.

3.6 L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, l'adesione va espressa con almeno 4 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

4.6 Secondo quanto previsto dall'art.8 c. 6 del CCNL 2006-2009, le assemblee in orario di servizio hanno la durata fissata in 2 ore per un monte ore massimo di 10 per a.s.

5.6 Si concorda che le assemblee sindacali si svolgeranno nei primi due moduli di lezione.

6.6 Il personale docente e ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

7.6 Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio, alla scadenza prevista, nella classe o nel settore di competenza.

8.6 Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'assistenza agli alunni portatori di handicap eventualmente presenti in istituto. Secondo quanto previsto dall'art.8 c.9 lett. b del CCNL 2008-2009, si determina la quota indispensabile per i servizi minimi in:

- n. 1 Assistente Amministrativo in sede centrale
- n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede
- n.1 collaboratore scolastico per quanti sono gli alunni portatori di handicap presenti al momento nell'Istituto che necessitano di assistenza

Il Dirigente Scolastico stabilirà previa intesa con la RSU i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali, sulla base delle disponibilità dichiarate o in assenza tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

9.6 La dichiarazione preventiva di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.

Art.7 - Permessi sindacali

1.7 Le RSU possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento delle assemblee di cui all'art.8 del CCNL Scuola 2006-2009, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari delle rispettive OO.SS. e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL 2006-2009.

2.7 La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al D.S., fatto salvo il rispetto del monte ore complessivo; la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio.

Art. 8 - Norme da adottare in caso di sciopero del personale

Premesso quanto definito dalla Legge 146/90 e dall'apposito allegato al CCNL Scuola 26/5/99 si conviene che in casi di sciopero del personale si utilizzeranno le norme di cui ai commi seguenti:

1.8 In occasione di ogni sciopero, il D.S. in tempo utile informerà il personale dello sciopero, inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. Questo avverrà con circolare interna cui sarà allegata l'indizione dello sciopero dell'organizzazione sindacale che lo indice e l'elenco del personale in servizio con foglio di adesione recante quattro colonne con le diciture si,no,presa visione e firma.

2.8 Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e prima dell'effettuazione dello sciopero, per garantire l'incolumità dei minori attraverso adeguate misure di vigilanza, metterà in atto le procedure necessarie e potrà essere effettuato un adattamento dell'orario di servizio del personale non partecipante allo sciopero. Al personale non scioperante chiamato a svolgere vigilanza deve essere comunicato che si tratta di vigilanza e non di supplenza.

3.8 La comunicazione sulle modalità di funzionamento del servizio è competenza e responsabilità esclusiva del Dirigente Scolastico.

Art. 9 - Contingenti minimi di personale Educativo ed ATA in caso di sciopero

1.9 Per quanto concerne la materia in oggetto, nel rispetto della Legge 146/90, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000, e dell'apposito allegato al CCNL 26/5/99, si conviene che in caso di totale adesione allo sciopero del personale docente educativo ed ATA, il servizio deve essere garantito esclusivamente alla presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

- . svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali
- . vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto
- . raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali
- . pagamento degli stipendi ai supplenti con incarico a T.D.

2.9 In tale ultima circostanza si richiederà la presenza di n.1 Assistente Amministrativo e n.1 Collaboratore Scolastico utilizzando i criteri di cui all'art. 7.8 del presente Protocollo e, se necessario, la presenza del DSGA.

3.9 Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale di sciopero di lavoratrici e lavoratori.

4.9 I dipendenti di cui al punto 2.9 del presente articolo vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalla trattenuta stipendiale dello sciopero.

5.9 In caso di non adesione totale del personale ATA allo sciopero, il personale in servizio deve garantire i servizi minimi essenziali.

B) ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.10 Normativa di riferimento

In materia di attuazione della normativa sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto non esplicitamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti, in particolare dal D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e alla Conferenza Stato Regioni del novembre 2011.

Art. 11 - Informazione

1.11 All'inizio di ogni anno scolastico il D.S. dopo aver consultato il RSL, esegue una verifica generale del livello di informazione e di formazione dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati sulla sicurezza e sulla salute.

2.11 Il rapporto di comunicazione con l'Ente Locale proprietario dell'immobile è costante, al fine di provvedere ai controlli e alla manutenzione di routine.

Per gli interventi di tipo strutturale viene rivolta all'Ente locale formale richiesta di adempimento.

In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente Scolastico adotta le misure compensative di carattere organizzativo rese necessarie dalla situazione contingente, delle quali informa gli utenti, il RLS, il RSPP, oltre all'Ente Locale, al fine di sollecitarne gli interventi risolutivi.

Art. 12 – Formazione

1.12 La formazione del personale deve prevedere specifici percorsi tematici su:

- diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute;
- rischi riferiti alle mansioni e al posto di lavoro e le procedure di prevenzione e protezione;
- modalità e procedure previste nel Piano di evacuazione.

2.12 L'attività di formazione è assolta dai docenti sia in orario di servizio sia al di fuori del servizio; le ore di formazione prestate oltre il servizio ordinario possono essere incentivate in presenza di risorse disponibili, previa contrattazione di Istituto; per il personale ATA la formazione si svolge in orario di servizio o, se al di fuori dell'orario di servizio, sarà compensata con recuperi.

3.12 La partecipazione alla formazione deve essere dichiarata con uno specifico attestato, che deve essere consegnato all'interessato e conservato nel fascicolo personale del lavoratore.

4.12 Il personale destinatario dei corsi di formazione per figure sensibili verrà individuato secondo il criterio della disponibilità accertata o, in alternativa, secondo un criterio di rotazione determinato in base ai seguenti parametri:

- a. personale appartenente a ciascuno dei tre plessi
- b. equilibrata rappresentanza di personale docente e ata
- c. valutazione delle prioritarie necessità di copertura nei plessi
- d. esonero per personale in particolari condizioni di salute certificate
- e. esonero per personale femminile in stato di gravidanza e puerperio
- f. precedenza a personale stabile
- g. precedenza a personale di età anagrafica inferiore

=====
Firme: parte pubblica Anna Maria Muscheri delegazione parte sindacale: Di Stefano Laura – Danise Consolato

Premesso che la disponibilità ad assolvere all'incarico di figura sensibile è indice di livello elevato di sensibilità civica e professionale, il personale individuato come destinatario di formazione è tenuto ad accettare la proposta, salvo dichiarata e motivata indisponibilità da segnalare immediatamente per scritto al Dirigente Scolastico, che valuterà l'ammissibilità delle motivazioni.

5.12 Sul sito della scuola- area riservata viene fornito il materiale informativo appositamente redatto con l'ausilio del RSPP, contenente tutte le informazioni relative alla sicurezza e salute, ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione, oltre alle modalità e alle procedure previste nel Piano di evacuazione. Il materiale deve essere letto con attenzione, così come tutte le circolari riguardanti la sicurezza, che sono a firma obbligatoria.

6.12 Ad ogni docente a tempo determinato o supplente vengono fornite indicazioni per acquisire tutte le informazioni di cui sopra.

7.12 Per la formazione degli alunni, entro il primo mese dall'inizio della scuola, si provvede a distribuire ad ogni consiglio di classe apposite istruzioni sulle modalità e sulle procedure di evacuazione, programmando ulteriori interventi formativi e prove di evacuazione nel corso dell'anno

8.12 Per ottimizzare il programma di prevenzione e protezione con la promozione continua della cultura della sicurezza, viene predisposto annualmente un piano di miglioramento, attraverso l'analisi delle esperienze, la consultazione del personale, la consulenza delle figure competenti.

Art. 13 - Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza

1.13 Ai sensi del D.Lgs. 81/08, la RSU comunicherà durante gli incontri finalizzati alla informazione o contrattazione o separatamente in forma scritta il nominativo del RLS individuato al proprio interno. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Qualora non si proceda alla individuazione del RLS all'interno delle rappresentanze sindacali di istituto, le funzioni saranno svolte da un Rappresentante per la Sicurezza Territoriale.

2.13 All'inizio dell'anno scolastico il RSL viene consultato dal Dirigente Scolastico sul Documento di Valutazione dei Rischi, sui nominativi degli addetti al SPP, sulle misure adottate, su eventuali prescrizioni, sul Piano di evacuazione e su tutto quanto connesso e pertinente alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

3.13 Il RSL viene informato sui sopralluoghi programmati dal RSPP e visite di controllo di enti preposti alla vigilanza per poter partecipare a detti sopralluoghi o visite.

Viene redatto un verbale delle visite e dei sopralluoghi, in cui riportare le osservazioni del RSL, che ne riceverà copia.

4.13 Il RSL ha diritto a 40 ore annue di permesso per svolgere la sua attività, con un massimo di 8 ore mensili. Il RSL deve comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima l'intenzione di fruire dei permessi.

5.13 Il RSL ha il diritto, previa informazione al Dirigente Scolastico, di effettuare visite e controlli in tutti gli spazi che costituiscono il luogo di lavoro. Se ravvisa irregolarità o pericoli, ne dà immediata comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. Il RSL, previa richiesta scritta, può prendere visione di tutti i documenti concernenti la sicurezza, mantenendo il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

C) CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.

in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini di scuola, alle tipologie di attività, ivi comprese le risorse di cui all'art. 88 CCNL 2006-2009

VISTO

- la comunicazione MIUR del 28/09/2017 prot. 19107 e la nota relativa alla costituzione del MOF, pubblicata sulla rete intranet;
- la delibera del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 di approvazione del Ptof 2016/2019 e relative
 - a) attività retribuibili per la sua attuazione,
 - b) La delibera del CDI n. 10 del 26/01/2017 di approvazione del PTOF 16/19
 - c) L'aggiornamento dello stesso PTOF per l'a.s. 17/18 effettuato con delibera del Collegio dei docenti 28.09.2017 Punto 9 e adottato dal Consiglio d'istituto con delibera del 19.12.2017 n.53

- si conviene per la definizione delle

8

SEGUENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art.15 Condizioni di accesso al fondo

- 1.14** Perché un'attività sia retribuita con il Fondo di Istituto occorre che:
- sia prevista nel POF e inserita nel piano di lavoro annuale deliberato dal Collegio e dall'Assemblea del personale ATA;
 - sia svolta oltre l'orario d'obbligo oppure oltre i normali impegni anche se in coincidenza con l'orario di servizio obbligatorio;
 - sia assegnata dal Dirigente con decreto o lettera d'Incarico, individuale o anche cumulativa.
- 2.14** Per garantire la trasparenza, i prospetti riepilogativi saranno illustrati nei loro criteri di distribuzione al collegio e all'assemblea ATA, mentre saranno in visione per le RSU d'Istituto.
- 3.14** I compensi saranno conteggiati, in relazione al tipo di incarico su base oraria, secondo le tabelle nazionali o a forfait, secondo quanto specificato nella lettera di incarico.
- 4.14** Le somme previste verranno utilizzate secondo i criteri generali di ripartizione deliberati dal Consiglio di Istituto.
- 5.14** Tutte le attività a pagamento deliberate e inserite nel POF verranno realizzate, compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite al fondo dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle somme e delle ore assegnate a ciascuna attività.
- 6.14** In via preliminare, all'inizio dell'anno, in caso di non accertamento della somma complessivamente erogabile, viene prevista la realizzazione delle attività in base all'ordine di priorità indicato dal Collegio Docenti tenuto conto degli obiettivi del piano dell'offerta formativa.
- 7.14** Per ciascuna attività programmata, l'utilizzazione di un numero maggiore di ore, rispetto a quelle preventivate indicate nella lettera di incarico, è giustificata solo in presenza di sopraggiunti ulteriori adempimenti, deve essere preventivamente autorizzata dal D.S , il riconoscimento economico è subordinato alle disponibilità del bilancio. Nel caso di svolgimento parziale del compito affidato, la retribuzione sarà rivista sulla base dei risultati ottenuti.

Art. 15 - Risorse

- 1.15** Le risorse a disposizione della scuola , illustrate nell'**allegato 1** e sono ripartite come segue:

=====

Firme: parte pubblica Anna Maria Muscheri delegazione parte sindacale: Di Stefano Laura – Danise Consolato

- una quota obbligatoria per indennità di direzione attribuita al DSGA
- una quota per il personale docente pari al 73% del totale del fondo
- una quota per il personale A.T.A. pari al 27% del totale del fondo

2.15 Le attività del personale docente da incentivare con il fondo di istituto sono le seguenti:

- Area 1: attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche e al buon funzionamento dell'Istituzione (collaboratori della dirigenza, referenti e addetti a funzioni specifiche, gruppi di lavoro, progetto Scuola in Ospedale) ; funzioni strumentali al Pof.

Le attività del personale Ata da incentivare con il fondo di istituto sono le seguenti:

- Area 1: ore aggiuntive in occasione delle attività degli organi collegiali, colloqui con i genitori, open days e per la relativa organizzazione del servizio, lavori straordinari , sostituzione colleghi assenti, incarichi specifici
- Area 2: riconoscimento intensificazione lavorativa per sostituzione colleghi assenti e con inidoneità lavorativa parziale, realizzazione pof, incarichi per il funz.to dell'attività amm.va e didattica

3.15 Negli **allegati n. 2 e 3** al presente contratto sono illustrate e dettagliate le destinazioni del Fondo.

Art. 16 - Controllo di gestione-Economie

1.16 La gestione delle risorse spetta al Dirigente Scolastico che avrà cura di pubblicizzare il piano annuale delle attività in materia degli incarichi attribuiti e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. A ciascuna unità di personale sarà conferito incarico individuale sulle funzioni e compiti individuati dai rispettivi piani delle attività del personale docente e ATA. Il consuntivo relativo agli incarichi attribuiti e alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile dall'ufficio di segreteria a ciascuna unità di personale e, nell'ambito del diritto all'informazione, alla RSU di scuola. Restano fatti salvi i diritti sindacali alla informazione preventiva e successiva.

I compensi dovuti al personale scolastico sono tutti da intendersi a carico del fondo dell'istituzione scolastica e verranno erogati, subordinatamente all'accertamento positivo della compatibilità finanziaria, nei limiti delle materiali assegnazioni effettuate dal MEF. Tali compensi sono inoltre da intendersi al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico del dipendente. Per la redistribuzione delle eventuali economie derivanti da un minor utilizzo delle cifre impegnate si rimanda ad una contrattazione successiva, analogamente in caso di assegnazione di ulteriori fondi.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Allegati :

1. costituzione del mof (fondi disponibili per contrattaz.)

=====

Firme: parte pubblica Anna Maria Muscheri delegazione parte sindacale: Di Stefano Laura – Danise Consolato

2. definizione dei compensi per il personale docente
3. definizione dei compensi per il personale Ata
4. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
5. altre materie oggetto di informazione

Opera, 13 febbraio 2018

10

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico

il 1^ collaboratore Anna Maria Muscheri

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU d' ISTITUTO:

Consolato DANISE

Laura DI STEFANO

RAPPRESENTANTI OO.SS. di CATEGORIA //

=====

*L'ORIGINALE SOTTOSCRITTO IN FORMA AUTOGRAFA E' TENUTO PRESSO L'ISTITUTO
COMPENSIVO D.ALIGHIERI.*

*LA COPIA INFORMATICA, CORREDATA DALLA DOVUTA ATTESTAZIONE, E' ASSUNTA AL
PROTOCOLLO N. 804/II.10 in data 13/02/2018*

=====

Firme: parte pubblica Anna Maria Muscheri delegazione parte sindacale: Di Stefano Laura – Danise Consolato

10